

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Ida D'Onofrio, 08 febbraio 2016, n. 561

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano**

Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) Reg. Gen. Cont. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

TRA

I sigg.ri (omissis)

-attori-

E

La Società (omissis)

-convenuta-

NONCHE'

La società di ass.ni (omissis)

-convenuta-

NONCHÉ

La Società (omissis)

-convenuta contumace-

NONCHE'

La Società (omissis)

-convenuta contumace-

NONCHE'

Il sig. (omissis)

-convenuto – contumace-

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore della società convenuta costituita (omissis) concludeva, come da verbali ed atti di causa, per il rigetto della domanda, infondata in fatto e in diritto, reiterando, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese di lite.

Ragioni in fatto ed in diritto

La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che gli attori (omissis), il primo in proprio ed entrambi nella qualità di genitori di (omissis), rispettivamente, il primo conducente e proprietario del furgone (omissis), assumevano che in data 28.5.2001 alle ore 22.30 circa sull'autostrada A1, nel tenimento in comune di Vitulazio, tratto Capua – Caserta Nord, il trattore (omissis) di proprietà della società (omissis), con semirimorchio (omissis) di proprietà della società (omissis) e condotto in leasing dalla società (omissis), condotto da (omissis), si immetteva all'improvviso sulla carreggiata, dalla piazzola di emergenza senza accorgersi del sopraggiungere dell'autoveicolo condotto dall'attore, il quale, per evitare l'impatto, si spostava sulla carreggiata di sinistra ove sopraggiungeva un altro veicolo con il quale entrava in collisione.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Ida D'Onofrio, 08 febbraio 2016, n. 561

Tanto premesso chiamava in giudizio i convenuti, per sentirli condannare, in solido, con accoglimento della domanda, al pagamento in proprio favore dei danni fisici e materiali nonché i danni da fermo dell'automezzo, alla stregua delle risultanze istruttorie, stante la negligente condotta di guida del convenuto (omissis), con rivalutazione dal di del sinistro e con gli interessi legali sul totale, vinte spese e competenze del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.

Nel costituirsi la società (omissis) impugnava estensivamente il contenuto della domanda, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non proprietaria dell'autovettura in questione e non escluso l'accadimento del fatto lamentato, evidenziando la imprescindibilità della prova, a carico dell'attore, della esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto legittimanti la propria responsabilità e contestava inoltre il risarcimento chiesto e si opponeva all'ammissione della C.T.U., improponibile ed inammissibile alla luce della sollevata eccezione di merito; concludeva quindi per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di lite.

Si costituiva la società assicurativa che contestava l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite

Instauratosi il contraddittorio l'Istruttore ne verificava la regolarità e rinviava la causa per trattazione.

Iniziata dunque la fase istruttoria del giudizio il giudicante ammetteva la prova testimoniale articolata dalle parti e, raccolta la deposizione dell'unico teste escusso.

All'udienza del 14.10.2010 si costituiva, in giudizio, in proprio (omissis), divenuto, nelle more del giudizio, maggiorenne.

Quindi l'Istruttore stante l'assenza dei testi ed i rinvii chiesti dalle parti, il giudicante, ritenuta la controversia matura per la decisione, l'ha rinviata senz'altro per la precisazione delle conclusioni, rassegnate come in epigrafe; sulle stesse, all'udienza del 12.10.2015, concessi i termini di rito di giorni sessanta più venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, ha assegnato la causa a sentenza.

Preliminarmente giova osservare che, al momento della decisione, emerge che manca, nell'incarto, la produzione di parte attrice che, da quanto risulta agli atti, non si è preoccupata neppure di redigere e depositare la comparsa conclusionale. *“Ai sensi degli artt.72 e 74 disp. att. cod. proc. civ., è onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti e i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio”* (Cass. civ., sez. I, 24.1.86, n°459; c.f.r. pure Cass. civ., 19.12.72, n°3624: *“poiché all'atto della rimessione della causa al Collegio le parti sono libere di ritirare i propri fascicoli, senza che sia prescritta la documentazione del detto ritiro, la mancanza dei fascicoli medesimi, in sede di udienza di discussione, deve attribuirsi – nel difetto di denuncia di altri eventi – all'avvenuto ritiro e all'omessa restituzione di essi”*).

Nel caso in esame il fascicolo risulta ritirato dal procuratore degli attori, alla prima udienza di comparizione delle parti 11 marzo 2005, con sottoscrizione dell'avv. (omissis), per il ritiro del fascicolo, a margine del verbale di udienza (cfr. verbale di causa) nonché sul risvolto della copertina del fascicolo di ufficio, ove, tuttavia, non risulta apposta la data del ritiro.

Dai verbali di causa, il fascicolo non risulta più depositato, dal procuratore, agli atti di causa.

Chiarite siffatte questioni preliminari, deve, altresì rilevarsi che la mancanza nell'incarto del fascicolo contenente la produzione degli attori comporta tra l'altro, per questo Giudicante, la pratica impossibilità di verificare la sussistenza delle condizioni di proponibilità della spiegata domanda proposta.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Ida D'Onofrio, 08 febbraio 2016, n. 561

È noto come l'obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo prima dell'udienza di discussione, dopo il ritiro di esso in sede di rimessione della causa al Giudicante per la decisione - obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti - debba essere collegato, ai fini della individuazione della sanzione connessa alla sua inosservanza, al principio della disponibilità delle prove, di cui all'art.115 C.P.C.. Pertanto, poiché la parte che produce un documento intende, in linea generale, servirsi di esso a sostegno delle sue tesi, il mancato nuovo deposito del documento, dopo il suo ritiro, evidenzia solo la scelta, operata dalla parte, di non più servirsi di esso ai fini della difesa.

Questo comporta che non è dato al Giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione, tanto più che ciascuna parte può, a norma dell'art.76 disp. att. al C.P.C., farsi rilasciare dal cancelliere, durante il corso dell'istruzione, copia dei documenti prodotti *ex adverso* (Cass. Civ. 3.7.75, n°2580). D'altra parte, poiché all'atto della rimessione della causa al Giudicante, per la decisione, le parti sono libere di ritirare i propri fascicoli, senza che sia prescritta la documentazione del detto ritiro, la mancanza dei fascicoli medesimi, maturato il termine per le conclusioni, deve attribuirsi - nel difetto di denuncia di altri eventi - all'avvento ritiro e all'omessa restituzione di essi (Cass. Civ. 19.12.72, n°3624). Poiché dunque è onere della parte - ai sensi degli artt.72 e 74 delle disp. att. al C.P.C. - depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti e i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova, ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il Giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte e in quello d'ufficio (Cass. civ., sez.I, 24.1.86, n°459; cfr. anche Cass. civ., sez.II, 28.1.87, n°791: "nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all'uopo fissato").

Conseguenza pratica ed inevitabile di quanto precede è la improponibilità della domanda proposta dagli attori per assenza di prova circa l'assolvimento delle prescrizioni fissate dalla legge (art.22 L. n°990/69: "in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione a norma della L. n°990/69, l'art.22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione, tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della ratio della disposizione medesima - favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento - anche con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma a sua volta la responsabilità dell'attore" - (Cass. Civ. 3.12.94, n°10419; conf. Cass. Civ. 8.2.93, n°1518; Cass. Civ. 11.11.91, n°12006). La ritenuta improponibilità rende superfluo ovviamente l'esame delle altre eccezioni sollevate, ritenuta assorbente rispetto alle ulteriori questioni, anche di merito.

Malgrado la declaratoria di inammissibilità della domanda sussistono giusti motivi - dubbio della lite ed oggettiva controvertibilità delle questioni trattate - (c.f.r. Cass.76/340 ; 79/2885) - di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., II° Sez. Civ., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così decide:

- Dichiarare inammissibile la domanda proposta;
- Compensa, integralmente, tra le parti costituite le spese di lite.

S. Maria C.V., 4.2. 2016 IL GIUDICE UNICO

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*